



# COMUNE DI SASSARI

## STATUTO DEL COMUNE DI SASSARI

## INDICE

TITOLO I - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE	Pag. 7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 7
Articolo 1 - L'autonomia comunale	Pag. 7
Articolo 2 - Principi	Pag. 7
Articolo 3 - Principio di pari opportunità tra uomini e donne	Pag. 9
Articolo 4 - Denominazione, stemma e gonfalone	Pag. 10
Articolo 5 - Bandiere	Pag. 10
Articolo 6 - Territorio e sede comunale	Pag. 10
Articolo 7 - Albo pretorio e pubblicità degli atti	Pag. 11
Articolo 8 - Le funzioni del Comune	Pag. 11
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	Pag. 11
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI	Pag. 11
Articolo 9 - Gli organi del Comune	Pag. 11
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 12
Articolo 10 - Competenze e attribuzioni generali	Pag. 12
Articolo 11 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo	Pag. 12
Articolo 12 - Funzioni di controllo politico amministrativo	Pag. 13
Articolo 13 - Autonomia funzionale ed organizzativa	Pag. 13
Articolo 14 - Riunioni del Consiglio	Pag. 13
Articolo 15 - Presidenza del Consiglio comunale e Ufficio di presidenza	Pag. 13
Articolo 16 - Le votazioni	Pag. 14
Articolo 17 - Nomine e designazioni	Pag. 14
Articolo 18 - Proposte di deliberazione	Pag. 15
Articolo 19 - Verbalizzazione	Pag. 15
Articolo 20 - Conferenza dei Capi gruppo	Pag. 15
Articolo 21 - Commissioni consiliari permanenti	Pag. 15
Articolo 22 - Commissioni speciali e Commissioni di indagine	Pag. 16
Articolo 23 - I Consiglieri	Pag. 16
Articolo 24 - Astensione dei Consiglieri	Pag. 16
Articolo 25 - Cessazione dalla carica	Pag. 16
Articolo 26 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio	Pag. 17
CAPO III - GIUNTA COMUNALE	Pag. 17
Articolo 27 - Attività della Giunta	Pag. 17
Articolo 28 - Composizione	Pag. 17
Articolo 29 - Funzionamento della Giunta	Pag. 18

## STATUTO DEL COMUNE DI SASSARI

---

Articolo 30 - Attribuzioni della Giunta	Pag. 18
Articolo 31- Gli Assessori	Pag. 19
Articolo 32 - Cessazione dei singoli componenti la Giunta	Pag. 19
Articolo 33 - Riunioni e deliberazioni	Pag. 20
Articolo 34 - Le proposte di deliberazioni	Pag. 20
Articolo 35 - Verbalizzazione	Pag. 20
Articolo 36 - Deliberazioni d'urgenza	Pag. 20
CAPO IV - IL SINDACO	Pag. 20
Articolo 37 - Il Sindaco organo istituzionale	Pag. 20
Articolo 38 - Attribuzioni del Sindaco	Pag. 21
Articolo 39 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	Pag. 23
Articolo 40 - Il Vice Sindaco	Pag. 23
Articolo 41 - Vacanza della carica di Sindaco	Pag. 23
Articolo 42 - Esercizio delle competenze surrogatorie del Sindaco	Pag. 23
Articolo 43 - Deleghe agli Assessori	Pag. 23
Articolo 44 - Altre deleghe	Pag. 23
Articolo 45 - Le responsabilità nell'esercizio delle deleghe	Pag. 23
Articolo 46 - Programma di governo	Pag. 24
Articolo 47 - Esecuzione degli atti del Sindaco	Pag. 24
TITOLO III - IL DECENTRAMENTO	Pag. 24
CAPO I - NORME GENERALI	Pag. 24
Articolo 48 – Circostrizione unica	Pag. 24
Articolo 49 - Organi della Circostrizione	Pag. 25
Articolo 50 - Funzioni della Circostrizione unica	Pag. 25
CAPO II - IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE	Pag. 25
Articolo 51 - Durata in carica	Pag. 25
Articolo 52 - Elettorato attivo e passivo	Pag. 25
Articolo 53 - Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale	Pag. 26
Articolo 54 - Funzioni consultive obbligatorie	Pag. 26
Articolo 55 – Funzioni delegate	Pag. 26
Articolo 56 – Risorse finanziare per l'esercizio delle funzioni delegate	Pag. 26
Articolo 57 – La rimessione delle deliberazioni agli organi del Comune	Pag. 27
Articolo 58 - Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti	Pag. 27
CAPO III - IL PRESIDENTE	Pag. 27
Articolo 59 – Durata in carica del Presidente	Pag. 27
Articolo 60 - Attribuzioni del Presidente	Pag. 27
TITOLO IV - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE	Pag. 27

CAPO I - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Pag. 27
Articolo 61 - Principi generali	Pag. 27
Articolo 62 - Doverosità dell'azione amministrativa	Pag. 28
Articolo 63 - Semplificazione dei procedimenti	Pag. 28
Articolo 64 - Corretto procedimento	Pag. 28
Articolo 65 - I pareri	Pag. 28
CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	Pag. 28
Articolo 66 - Principi	Pag. 28
Articolo 67 - Istruttoria pubblica	Pag. 28
Articolo 68 - Gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	Pag. 29
CAPO III - I DIRITTI D'INIZIATIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI	Pag. 29
Articolo 69 - Aveni diritto	Pag. 29
Articolo 70 - Diritti d'accesso	Pag. 29
Articolo 71 - L'azione popolare	Pag. 29
Articolo 72 - Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte	Pag. 29
Articolo 73 - Le associazioni	Pag. 30
Articolo 74 - Le consulte	Pag. 30
Articolo 75 - L'attività di partecipazione delle associazioni e delle consulte	Pag. 30
Articolo 76 - L'attività di partecipazione degli enti	Pag. 31
Articolo 77 - Il volontariato	Pag. 31
Articolo 78 - Forum sociali di quartiere	Pag. 31
Articolo 79 - Bilancio sociale e di genere	Pag. 31
Articolo 80 - Commissione per la pari opportunità	Pag. 31
CAPO IV - IL REFERENDUM	Pag. 32
Articolo 81 - Requisiti	Pag. 32
Articolo 82 - Materie escluse	Pag. 32
Articolo 83 - Comitato promotore	Pag. 32
Articolo 84 - Giudizio di ammissibilità	Pag. 32
Articolo 85 - Indizione del referendum	Pag. 33
Articolo 86 - Svolgimento del referendum	Pag. 33
Articolo 87 - Efficacia del referendum	Pag. 33
Articolo 88 - Rinvio al regolamento	Pag. 33
TITOLO V - LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Pag. 34
CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	Pag. 34
Articolo 89 - Norme generali	Pag. 34

## STATUTO DEL COMUNE DI SASSARI

---

Articolo 90 - Il piano dei servizi pubblici	Pag. 34
Articolo 91 - La gestione dei servizi aventi rilevanza economica	Pag. 35
Articolo 92 - La gestione dei servizi privi di rilevanza economica	Pag. 35
Articolo 93 - Società di capitali	Pag. 36
Articolo 94 - Le aziende speciali e le istituzioni	Pag. 36
Articolo 95 - Il direttore dell'azienda e dell'istituzione	Pag. 37
Articolo 96 - Norme particolari per le aziende speciali	Pag. 37
Articolo 97 - Norme particolari per le istituzioni	Pag. 37
CAPO II - LE FORME ASSOCIATIVE	Pag. 38
Articolo 98 - Rete metropolitana	Pag. 38
Articolo 99 - Le convenzioni e la costituzione di consorzi	Pag. 38
Articolo 100 - Gli accordi di programma	Pag. 39
CAPO III - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Pag. 39
Articolo 101 - Principi	Pag. 39
Articolo 102 - Il bilancio	Pag. 39
Articolo 103 - L'utilizzo delle risorse	Pag. 39
Articolo 104 - La gestione del patrimonio	Pag. 40
CAPO IV – CONTROLLI INTERNI E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Pag. 40
Articolo 105 – Collegio dei revisori	Pag. 40
Articolo 106 - Il controlli interni	Pag. 41
TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	Pag. 41
CAPO I - L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 41
Articolo 107 - Principi e criteri direttivi	Pag. 41
Articolo 108 - Il Direttore generale	Pag. 41
CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE	Pag. 42
Articolo 109 - Ruolo e funzioni	Pag. 42
Articolo 110 - Il Vice Segretario	Pag. 42
CAPO III - I DIRIGENTI	Pag. 42
Articolo 111 - Funzioni	Pag. 42
Articolo 112 - Direzione dell'organizzazione	Pag. 43
Articolo 113 - Doveri della dirigenza	Pag. 43
Articolo 114 - Conferenza dei dirigenti	Pag. 43
TITOLO VII - NORME FINALI	Pag. 44

CAPO I - INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO	Pag. 44
Articolo 115 - Interpretazione dello Statuto	Pag. 44
Articolo 116 - Revisione dello Statuto	Pag. 44
Articolo 117 – Elettorato attivo e passivo per gli stranieri residenti nel territorio comunale	Pag. 44

TITOLO I  
PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*

*L'autonomia comunale*

1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, ispirandosi ai principi della Costituzione repubblicana, dello Statuto speciale della Regione sarda e dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Le funzioni del Comune, stabilite dalla legge e dal presente Statuto e disciplinate con regolamenti, sono esercitate in modo da promuovere lo sviluppo economico, la crescita civile e la pacifica convivenza della comunità.
3. Nel rispetto dei principi della legge, della normativa comunitaria e dello Statuto, la potestà regolamentare del Comune é esercitata sulle materie che attengono al suo ordinamento organizzativo ed all'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. Qualora la legge non preveda maggioranze diverse i regolamenti attribuiti alla competenza del Consiglio comunale sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei componenti. Non raggiungendosi tale maggioranza, la votazione é ripetuta nella stessa seduta o in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed i regolamenti sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per le deliberazioni, tutti i regolamenti entrano in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.

*Articolo 2*

*Principi*

1. La civica amministrazione, quale rappresentante della comunità sassarese, esprime la propria identità nel rispetto e nella tutela delle tradizioni di civiltà, dei principi di autonomia e dei valori etici, culturali e religiosi già patrimonio degli antichi ordinamenti della città. Il Comune di Sassari ricerca l'intesa con altri Comuni, con organizzazioni ed associazioni, svolgendo quel ruolo propositivo che gli deriva dall'essere capoluogo ed esaltando le risorse umane e le potenzialità economiche presenti nell'area sassarese e tali da influire in modo incisivo sulla crescita civile, culturale ed economica della provincia e dell'intera regione. Il Comune di Sassari:
  - a) promuove la partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono all'autonomia comunale, attraverso appositi organismi e strumenti di consultazione popolare;
  - b) assicura l'impulso e la partecipazione ad ogni forma di intervento che miri a realizzare lo sviluppo civile ed economico della collettività;

- c) garantisce il soddisfacimento dei bisogni collettivi nel settore dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, armonizzando il perseguimento dell'interesse generale con la realizzazione di quelli collettivi e individuali;
- d) realizza un sistema di sicurezza sociale improntato ai principi della solidarietà e della cura più attenta per le fasce di popolazione più deboli ed emarginate, con particolare riferimento agli anziani, ai disabili ed ai minori, organizzando le necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale;
- e) vigila sulla tutela della salute dei cittadini sia nei rapporti con le autorità preposte sia nella programmazione e gestione dei servizi di pertinenza comunale;
- f) opera, nell'ambito delle proprie competenze, per realizzare le condizioni atte a rendere effettivo il diritto al lavoro; aderisce a tutte le iniziative che contribuiscono all'educazione dei giovani, promuovendo il loro impegno nella vita comunitaria e predisponendo e attuando programmi per la realizzazione e gestione di strutture nei settori dello sport, della cultura e del tempo libero;
- g) favorisce forme di aggregazione utili alla crescita civile e culturale dei cittadini ed incoraggia le arti e lo spettacolo in tutte le loro espressioni;
- h) promuove, orienta e coordina la disciplina dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, adeguandola agli interessi generali, alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città e delle borgate ed alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali, archeologici ed urbani; promuove studi e ricerche per una programmazione economica orientata ad un integrato sviluppo del territorio; organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;
- i) cura la pubblicità degli atti anche attraverso forme di diffusa divulgazione ed assicura ai cittadini l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, per renderli partecipi e consapevoli dei loro diritti, doveri ed oneri;
- l) assicura l'imparzialità, la correttezza degli atti e l'efficienza della gestione, ricerca il consenso dei cittadini allo stato di diritto e respinge ogni forma di violenza e di intimidazione, denunciando pubblicamente ogni tentativo di illecita ingerenza diretta e indiretta sull'attività amministrativa da chiunque posto in essere, sotto qualsiasi forma si presenti o si manifesti;
- m) sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle organizzazioni di volontariato, garantendo il loro accesso ai servizi e alle strutture comunali, allo scopo di rafforzare i vincoli e i valori della solidarietà;
- n) riconosce la funzione delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali presenti nel territorio con le loro strutture organizzative;
- o) partecipa, d'intesa con la Regione e la Provincia, nell'ambito dei programmi della Comunità economica europea, a progetti di collaborazione economica e culturale con Regioni transfrontaliere; favorisce scambi culturali con altri enti, promuove studi e ricerche sulla sua storia e le sue tradizioni, tutela il patrimonio linguistico del territorio; promuove, d'intesa con l'Università, lo sviluppo della ricerca scientifica;
- p) tutela l'integrità del proprio territorio, riconoscendone l'essenzialità ai fini di un processo di realizzazione e di ammodernamento delle strutture anche di



rilevanza sovracomunale; difende i beni pubblici da ogni tentativo ed azione di sottrazione di essi all'uso collettivo, di danneggiamento e di abuso, assumendo le iniziative necessarie a rafforzare nella comunità il senso del bene comune;

q) disciplina le modalità del coordinamento degli interventi sociali e sanitari, secondo la normativa vigente, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento;

r) coordina i programmi e le attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

s) promuove la partecipazione e l'integrazione nella vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine riconosce e favorisce il diritto per i residenti stranieri di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione locale e nell'accesso ai pubblici servizi;

t) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e al presente Statuto;

u) persegue gli obiettivi enunciati nella convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, attraverso la promozione e la diffusione di una cultura di contrasto e la predisposizione di misure di prevenzione e protezione contro la violenza di genere e domestica, nonché di sostegno alle vittime;

v) promuove e favorisce la fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e paesaggistico da parte della collettività;

z) tutela come per legge gli animali, diffondendone il senso di considerazione come esseri viventi e promuove una cultura di rispetto verso di essi.

### *Articolo 3*

#### *Principio di pari opportunità tra uomini e donne*

1. Il Comune assicura pari opportunità tra uomo e donna, operando, nelle attività che rientrano nella propria sfera di competenza, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione lavorativa, politica, sociale e culturale delle donne nell'Amministrazione e nella Città.

2. Il comune assicura l'equilibrio delle rappresentanze di genere nell'accesso alle cariche pubbliche di cui ha la competenza per la nomina.

3. Salvo diverse previsioni di legge, qualora il Sindaco, il Consiglio e la Giunta debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, organi collegiali non elettivi, fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne, in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo.

4. Nei casi in cui il Sindaco, il Consiglio e la Giunta debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati è garantita l'equilibrata presenza di uomini e di donne.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, nell'eccezionale caso in cui non sia possibile assicurare l'equilibrata presenza di entrambi i sessi, il Sindaco, il Consiglio e la Giunta sono tenuti a dare puntuale, esaustiva e concreta motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato l'impedimento.

6. Il Comune osserva le disposizioni sulla parità di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni dettate dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

#### *Articolo 4*

##### *Denominazione, stemma e gonfalone*

1. Il Comune tutela la sua denominazione.
2. Il Comune di Sassari ha come segno distintivo lo stemma storico, **con i colori rosso e oro**, concesso con diploma 15 gennaio 1767 dal Re di Sardegna Carlo Emanuele III.
3. I colori tradizionali del Comune sono il rosso e il blu.
4. Il Comune fa uso del proprio gonfalone in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze secondo le modalità fissate con regolamento.

#### *Articolo 5*

##### *Bandiere*

1. Nella sede comunale si espongono le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, nel rispetto delle leggi italiane.
2. Tutte le bandiere sono esposte contemporaneamente, ogni qualvolta la legge ne preveda l'esposizione di una.

#### *Articolo 6*

##### *Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del Comune di Sassari, così come individuato e perimetrato dalla planimetria allegata alla deliberazione approvativa dello Statuto, si estende per Ha 54606.98 e confina ad ovest con il Mare di Sardegna, a nord con il territorio dei Comuni di Stintino, Portotorres, Sorso e Sennori e con il Golfo dell'Asinara, ad est con il territorio del Comune di Osilo, a sud con il territorio dei Comuni di Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo ed Alghero.
2. Il Comune ha sede a Palazzo Ducale.
3. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale e in casi eccezionali e per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede.

*Articolo 7*

*Albo pretorio e pubblicità degli atti*

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che, in base al regolamento, debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

*Articolo 8*

*Le funzioni del Comune*

1. Salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il Comune, operando in ambiti territoriali adeguati e mediante forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano gli interessi di rilievo locale.

2. Il Comune concorre, nell'ambito delle sue attribuzioni, all'attuazione delle leggi dello Stato e della Regione ed ai programmi degli altri enti locali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

*Articolo 9*

*Gli organi del Comune*

1. Spetta agli organi elettivi la funzione di rappresentare e di interpretare le esigenze della comunità attraverso l'esercizio delle attribuzioni e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nell'ambito della legge.

2. La legge, lo Statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

3. E' ammesso il conferimento della delega all'esercizio delle competenze da parte della Giunta al Consiglio circoscrizionale della circoscrizione unica al fine di promuovere il decentramento e la partecipazione; è ammesso altresì il conferimento della delega da parte del Sindaco agli Assessori, al Presidente del Consiglio circoscrizionale ed ai dirigenti. Qualora non previsto da altre disposizioni i conflitti di competenza tra organi elettivi, tra dirigenti e tra organi elettivi e burocratici sono risolti in base alle norme regolamentari.

CAPO II  
IL CONSIGLIO COMUNALE

*Articolo 10*

*Competenze e attribuzioni generali*

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Spetta al Consiglio di individuare e interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche di governo.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

*Articolo 11*

*Funzioni di indirizzo politico amministrativo*

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto gli obiettivi e le finalità da raggiungere e può determinare i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire i criteri guida per la concreta attuazione degli atti fondamentali ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi elettivi e l'operato degli uffici, per l'attuazione delle linee programmatiche di governo.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e per interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi nazionali ed internazionali.
7. Ove agli atti del Consiglio venga attribuito valore di direttiva, l'attività dei destinatari dovrà conformarsi al contenuto della stessa, salva la possibilità di

discostarsene con adeguata motivazione quando ciò si renda necessario per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

*Articolo 12*

*Funzioni di controllo politico amministrativo*

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, sulle attività degli organi e degli uffici del Comune nonché delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

*Articolo 13*

*Autonomia funzionale ed organizzativa*

1. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, con norme regolamentari fissa le modalità attraverso le quale fornirsi di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, e con il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

*Articolo 14*

*Riunioni del Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche eccettuati i casi in cui il regolamento disponga altrimenti.
3. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone.

*Articolo 15*

*Presidenza del Consiglio comunale e Ufficio di presidenza*

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente. Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato, in conformità alle norme del presente statuto e del regolamento, da due Vice Presidenti, che con lui costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato dal Sindaco ed è presieduto dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne è l'oratore ufficiale; cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, coordina unitamente ai Vice Presidenti l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso.
4. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei nomi

degli Assessori, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.

5. Nella terza votazione, da svolgersi anche in seduta successiva, si effettua il ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. Nella stessa seduta o in seduta successiva all'elezione del Presidente dell'Assemblea il Consiglio elegge due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

7. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano, sostituiscono il Presidente in caso di assenza, impedimento e vacanza.

8. Sono eletti Vice Presidenti il Consigliere di maggioranza e quello di minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.

9. E' Vice Presidente anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

10. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

11. Per gravi e comprovati motivi il Presidente e i Vice Presidenti possono essere revocati dal Consiglio comunale. Essi cessano dalla carica in caso di approvazione di una deliberazione di revoca votata con votazione palese e per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La proposta di deliberazione di revoca deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti il Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina.

12. In caso di dimissioni o di revoca o in dipendenza di altre cause di cessazione dalla carica il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### *Articolo 16*

##### *Le votazioni*

1. Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
3. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ne sia prevista una diversa.

#### *Articolo 17*

##### *Nomine e designazioni*

1. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Per le cariche che richiedono specifiche capacità professionali é prescritto il preventivo deposito di un curriculum dei candidati, secondo la disciplina del regolamento. Nei casi in cui

il Consiglio procede alle nomine di cui al presente comma deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio della pari opportunità.

2. Per i casi in cui sia prescritto il sistema del voto limitato il regolamento disciplina le modalità dell'attribuzione dei seggi alle minoranze.

3. La revoca dei rappresentanti del Consiglio nominati a sensi di legge deve essere preceduta da motivata contestazione agli interessati.

4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o il regolamento dispongano altrimenti.

#### *Articolo 18*

##### *Proposte di deliberazione*

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini fissati dal regolamento.

#### *Articolo 19*

##### *Verbalizzazione*

1. Il Segretario generale del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme a chi presiede l'adunanza.

#### *Articolo 20*

##### *Conferenza dei Capi gruppo*

1. E' costituita la Conferenza dei Capi gruppo, presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

2. Spetta alla Conferenza dei Capi gruppo:

a) collaborare col Presidente sul calendario e l'organizzazione dei lavori consiliari;

b) esprimere pareri su argomenti sottoposti dal Presidente, dal Sindaco o dai gruppi consiliari.

3. Ai lavori della Conferenza dei Capi gruppo può partecipare il Sindaco o un suo delegato.

#### *Articolo 21*

##### *Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti, nominate dal Presidente su indicazione dei Capi gruppo.

2. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio e svolgono funzioni in sede redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

3. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

*Articolo 22*

*Commissioni speciali e Commissioni di indagine*

1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i gruppi, può istituire:
  - a) Commissioni speciali incaricate di esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalle competenze delle Commissioni consiliari permanenti;
  - b) Commissioni di indagine alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le Commissioni d'indagine possono essere istituite su richiesta di un quinto dei Consiglieri e la relativa deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Al momento dell'istituzione delle Commissioni speciali e delle Commissioni d'indagine il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività e gli obiettivi da raggiungere.
3. Le Commissioni di indagine di cui al punto b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere designato dai gruppi di minoranza o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente di minoranza del Consiglio comunale.

*Articolo 23*

*I Consiglieri*

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il regime della condizione giuridica ed economica dei Consiglieri è disciplinato dalla legge, salve le competenze attribuite dalla stessa alle autonomie locali.
3. La materia del rimborso delle spese legali agli amministratori comunali è disciplinata dalla legge.

*Articolo 24*

*Astensione dei Consiglieri*

1. L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi personali o familiari è d'obbligo nei casi previsti dalla legge.

*Articolo 25*

*Cessazione dalla carica*

1. La cessazione dalla carica di Consigliere comunale avviene per dimissioni o per una delle altre cause previste dalla legge.
2. I Consiglieri che non intervengono a dieci sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La contestazione della causa di decadenza è notificata all'interessato a cura del Presidente su iniziativa del Sindaco, di singoli Consiglieri o di singoli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Entro il termine di dieci giorni il Consigliere può presentare proprie deduzioni. Il Consiglio assume le proprie determinazioni entro i successivi dieci giorni.



L'iniziativa della decadenza può essere promossa esclusivamente entro trenta giorni dalla data dell'ultima seduta nella quale il Consigliere è risultato assente.

*Articolo 26*

*Regolamento per il funzionamento del Consiglio*

1. Il regolamento del Consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, disciplina in particolare: la pubblicità della attività del Consiglio e delle Commissioni; le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio; i procedimenti per l'esame delle deliberazioni della Giunta, attinenti a problemi finanziari, adottate dalla stessa in via d'urgenza; l'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni. Inoltre esso disciplina dettagliatamente i diritti e i doveri del Presidente e dei singoli Consiglieri, dei gruppi consiliari, nonché del Sindaco e della Giunta nei confronti del Consiglio; assicura l'esercizio del diritto dei gruppi della minoranza di portare in votazione le proprie proposte; disciplina l'acquisizione dei pareri sulle singole materie, qualora necessari, di enti, collettività, formazioni sociali, dei cittadini; disciplina la procedura di informazione relativa alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale di ciascun Consigliere, nonché il diritto dei Consiglieri comunali di assistere alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari permanenti e speciali.

CAPO III  
GIUNTA COMUNALE

*Articolo 27*

*Attività della Giunta*

1. La Giunta collabora col Sindaco nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione del programma di governo dell'ente ed ispira la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.  
2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale nonché nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge e dal presente Statuto. Trasmette gli atti da sottoporre al Consiglio comunale e conosce gli stessi prima della loro approvazione.

*Articolo 28*

*Composizione*

1. Conformemente a quanto disposto dalla vigente legislazione della Regione Sardegna in materia di enti locali, la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da nove Assessori. Con atto motivato da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta utile il Sindaco può in ogni momento stabilire un numero diverso di Assessori entro il limite massimo di nove.

*Articolo 29*

*Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno. Detti adempimenti spettano al Vice Sindaco nei casi di assenza o impedimento del Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia in particolari circostanze il Sindaco può stabilire la pubblicità delle sedute, anche chiamando a riferire persone estranee alla Giunta.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza.

*Articolo 30*

*Attribuzioni della Giunta*

1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale, del Direttore generale se nominato o dei dirigenti.
2. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
3. Ad essa competono, inoltre, atti di natura non gestionale quali:
  - approvazione piano esecutivo di gestione;
  - variazioni al piano esecutivo di gestione;
  - utilizzo del fondo di riserva;
  - predisposizione e presentazione al Consiglio dello schema di bilancio annuale e pluriennale;
  - presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione e della nota di aggiornamento allo stesso.
  - ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
  - utilizzo di entrate a specifica destinazione;
  - quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 T.U., non soggette ad esecuzione forzata;
  - determinazione delle aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
  - variazioni al bilancio;
  - relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
  - parere al Sindaco sulle linee programmatiche di mandato;
  - costituzione in giudizio, per la difesa degli interessi del Comune di fronte a tutte le magistrature ordinarie ed amministrative, nonché la conclusione delle transazioni;
  - esame degli atti del Consiglio circoscrizionale della Circoscrizione unica;
  - denominazione delle vie e delle piazze e intitolazione degli edifici pubblici;
  - accettazione di lasciti e donazioni;
  - determinazione degli indirizzi per la proposta annuale di assegnazione di provvidenze economiche;

- adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- definizione triennale della dotazione del personale suoi aggiornamenti e atti di mobilità esterna;
- delibera su nomina e revoca del Direttore generale;
- delibera su revoca del Segretario generale;
- nomina dei componenti il nucleo di valutazione;
- determinazione del peso delle posizioni dirigenziali;
- definizione dell'importo da attribuire per l'indennità ad personam ai dirigenti;
- competenze in materia elettorale in ordine alla delimitazione e assegnazione degli spazi;
- adozione dello schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, da sottoporre all'esame del Consiglio;
- approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di perizie suppletive di variante e di interventi di manutenzione straordinaria;
- assunzione di mutuo, se previsto in atti fondamentali del Consiglio.

*Articolo 31*

*Gli Assessori*

1. L'attività degli Assessori è coordinata dal Sindaco.
2. Gli Assessori svolgono attività propositiva nei confronti della Giunta e nell'ambito delle deleghe o degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Sindaco; presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi dell'ente approvati dal Consiglio; forniscono ai dirigenti le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi di governo.

*Articolo 32*

*Cessazione dei singoli componenti la Giunta*

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Sindaco, il quale, dopo averne preso atto provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori qualora gli stessi non svolgano un'azione amministrativa coerente con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio; gli Assessori possono altresì essere revocati nei casi in cui è prevista dalla legge la loro rimozione.
4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge; la decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco, da adottarsi previa notifica all'interessato di una motivata proposta.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza.

*Articolo 33*

*Riunioni e deliberazioni*

1. Le riunioni della Giunta sono valide se interviene almeno la metà dei membri che la compongono.
2. La Giunta delibera di regola con votazione palese.
3. Le deliberazioni sono valide qualora si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o del suo delegato.
4. Quando si tratta di deliberazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto qualora uno dei componenti la Giunta lo richieda.

*Articolo 34*

*Le proposte di deliberazioni*

1. L'attività propositiva nei confronti della Giunta spetta al Sindaco ed agli Assessori sulla base delle deleghe o degli incarichi loro attribuiti dal Sindaco.
2. Il Sindaco può istituire volta per volta o in via permanente gruppi di lavoro interassessoriali o composti da Assessori e dirigenti per assicurare il coordinamento di più proposte o per lo studio di particolari argomenti.

*Articolo 35*

*Verbalizzazione*

1. Il Segretario generale partecipa con le attribuzioni previste dalla legge alle riunioni della Giunta, sottoscrive assieme al Sindaco le deliberazioni assunte dalla stessa; cura inoltre la pubblicazione delle deliberazioni.

*Articolo 36*

*Deliberazioni d'urgenza*

1. La Giunta può, in via d'urgenza, adottare le variazioni al bilancio, salvo ratifica e a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se entro tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

CAPO IV  
IL SINDACO

*Articolo 37*

*Il Sindaco organo istituzionale*

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo, ha la rappresentanza generale dell'ente.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con quello del Comune da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta dinanzi al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. L'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo stato e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

*Articolo 38*

*Attribuzioni del Sindaco*

1. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza nonché poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

2. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

b) coordina l'attività dei singoli Assessori;

c) dispone l'ordine del giorno dei lavori della Giunta, della quale promuove e dirige l'attività;

d) presenta al Consiglio comunale le proposte di deliberazione proprie e quelle della Giunta, indicando le priorità al fine dell'inserimento nel calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale;

f) conferisce la delega per la partecipazione di rappresentanti del Comune ad Assemblee di società per azioni;

g) può, su deliberazione della Giunta, nominare organismi tecnici, di collaborazione esterna o misti per lo studio di particolari argomenti attinenti l'attività programmatica o di gestione dell'ente;

h) cura in genere i rapporti col Presidente del Consiglio comunale, con la Circoscrizione unica, le aziende, le istituzioni e le società alle quali il Comune partecipa;

i) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività degli organismi e degli enti di cui al precedente punto h);

l) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

m) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni che gli stessi intendono rilasciare e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;

n) può delegare ai dirigenti la presidenza di organismi consultivi, la firma di atti e l'emissione di provvedimenti attinenti alla sua qualità di capo dell'Amministrazione e purchè non attribuiti alla sua competenza esclusiva;

o) emette provvedimenti in materia di circolazione urbana nei casi previsti dalla legge;

p) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

q) nomina e revoca il Segretario generale e, su deliberazione della Giunta il Direttore generale; inoltre nomina e revoca i dirigenti delle strutture organizzative e definisce gli incarichi dirigenziali;

r) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- s) convoca i comizi per i referendum su deliberazione della Giunta;
- t) emette ordinanze e decreti per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
- u) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- v) impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore generale se nominato e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- z) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato e dei dirigenti;
- aa) determina i criteri per coordinare gli orari di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici comunali e circoscrizionali;
- bb) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio secondo le procedure di legge;
- cc) dispone delle spese di rappresentanza secondo le norme dell'apposito regolamento;
- dd) formula l'adesione ed accorda il patrocinio del Comune a manifestazioni culturali, artistiche, folkloristiche e sportive, sentita la Giunta;
- ee) conferisce riconoscimenti o attestati a cittadini o associazioni benemerite, previa deliberazione della Giunta;
- ff) può incaricare il Segretario generale o il Direttore generale se nominato dell'avocazione o della rimessione ad altri dirigenti di provvedimenti dirigenziali in casi di ritardo od omissione da parte dei responsabili, contestati con diffida motivata;
- gg) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune e le azioni possessorie;
- hh) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta;
- ii) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- ll) promuove tramite il Segretario generale, il Direttore generale se nominato ed i dirigenti, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- mm) dispone l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, alle quali l'ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e se del caso ne informa il Consiglio comunale;
- nn) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- oo) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- pp) nei casi previsti applica ai trasgressori delle norme dei regolamenti e delle ordinanze le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

qq) adotta in genere tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o non gestionale che la legge, lo Statuto o regolamenti non abbiano attribuito al Segretario generale, al Direttore generale se nominato o ai dirigenti.

*Articolo 39*

*Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo sono determinate dalla legge.

*Articolo 40*

*Il Vice Sindaco*

1. Il Sindaco nomina Vice Sindaco un Assessore per sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vengono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

*Articolo 41*

*Vacanza della carica di Sindaco*

1. In caso di vacanza della carica di Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il Vice Sindaco o, in sua assenza, l'Assessore più anziano di età.

*Articolo 42*

*Esercizio delle competenze surrogatorie del Sindaco*

1. Negli atti adottati dal Vice Sindaco deve essere espressamente indicato che gli stessi sono assunti in assenza o per impedimento del Sindaco.

*Articolo 43*

*Deleghe agli Assessori*

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo di alcuni rami di attività dell'amministrazione.

*Articolo 44*

*Altre deleghe*

1. Il Sindaco può conferire speciali incarichi o deleghe al Presidente della Circoscrizione unica per la trattazione di determinati affari.

*Articolo 45*

*Le responsabilità nell'esercizio delle deleghe*

1. Le deleghe, ordinate organicamente per gruppi di materie possibilmente coincidenti con quelle assegnate ai settori di lavoro, attribuiscono ai delegati le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite.

2. Il regolamento definisce i rapporti che dalle deleghe conseguono tra i delegati ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività interessati.

*Articolo 46*

*Programma di governo*

1. Entro 50 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con riferimento agli impegni assunti col programma elettorale.

Il regolamento definisce le procedure della comunicazione preventiva ai Consiglieri del documento contenente le linee programmatiche.

2. Il programma di governo è approvato dal Consiglio comunale per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti. In esso sono recepiti gli indirizzi e le proposte programmatiche approvati dal Consiglio con specifica mozione integrativa.

3. Alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori provvedono a seconda della rispettiva competenza le Commissioni consiliari permanenti costituite per tali adempimenti in organismi di controllo presieduti da rappresentanti delle minoranze secondo le disposizioni del regolamento.

4. Gli esiti delle verifiche sono comunicati al Consiglio nella sessione dedicata alla relazione annuale del Sindaco sull'attività della Giunta.

5. L'attività di verifica, che è disciplinata dal regolamento, tiene conto della coerenza degli interventi col programma di governo, con riguardo soprattutto alla loro efficacia, nonché al rispetto delle priorità.

6. A seguito delle verifiche di cui ai commi che precedono o indipendentemente da esse, su proposta del Sindaco o di singoli Consiglieri possono, nel corso del mandato essere apportati al programma adeguamenti o modifiche con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

*Articolo 47*

*Esecuzione degli atti del Sindaco*

1. Gli atti del Sindaco e quelli adottati da chi lo sostituisce sono pubblicati all'albo pretorio.

TITOLO III  
IL DECENTRAMENTO

CAPO I - NORME GENERALI

*Articolo 48*

*Circoscrizione unica*

1. Nel rispetto del principio di unità del Comune, con legge regionale n. 10 del 18 marzo 2011 nel territorio comunale è istituita la Circoscrizione unica quale organismo di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Il Comune adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.



*Articolo 49*

*Organi della Circoscrizione*

1. Sono organi della Circoscrizione unica il Consiglio ed il Presidente. Il Consiglio circoscrizionale e il Presidente della circoscrizione sono eletti a suffragio universale e diretto in un unico turno elettorale, con le modalità previste nell'apposito regolamento elettorale.
2. Il regolamento sul funzionamento della Circoscrizione unica disciplina l'istituzione ed i compiti dell'ufficio di presidenza.

*Articolo 50*

*Funzioni della Circoscrizione unica*

1. Le funzioni della Circoscrizione unica, le attribuzioni ed il funzionamento dei suoi organi sono disciplinati, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale, sentito il Consiglio circoscrizionale.

CAPO II

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

*Articolo 51*

*Durata in carica*

1. Il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente della Circoscrizione unica durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente della Circoscrizione unica esercitano le loro funzioni sino all'elezione dei nuovi, che deve avvenire contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

*Articolo 52*

*Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della stessa.
2. La legge ed il regolamento elettorale disciplinano le norme sull'elettorato attivo e passivo, sull'eleggibilità e sulle incompatibilità dei Consiglieri circoscrizionali.

*Articolo 53*

*Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale*

1. Il Consiglio circoscrizionale, quale rappresentante delle esigenze della popolazione della Circoscrizione:
  - a) partecipa all'elaborazione degli atti fondamentali del Consiglio comunale e formula proposte ed indirizzi in relazione a ciascuna materia;
  - b) organizza la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi;
  - c) può deliberare la convocazione di assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione;
  - d) effettua consultazioni dei cittadini e delle libere associazioni su materie di competenza della Circoscrizione;
  - e) esprime pareri preventivi su argomenti di interesse dell'intero Comune e su quelli di interesse della Circoscrizione;
  - f) può presentare al Sindaco interrogazioni sottoscritte da almeno due terzi dei Consiglieri.

*Articolo 54*

*Funzioni consultive obbligatorie*

1. Il regolamento sul funzionamento della circoscrizione unica stabilisce le materie sulle quali il parere di cui al punto e) dell'articolo precedente è obbligatorio; questo in particolare va reso sugli atti fondamentali del Consiglio con esclusione di quelli concernenti persone.
2. Il Consiglio circoscrizionale esprime pareri su argomenti di interesse specifico della Circoscrizione unica, secondo le norme del regolamento predetto.
3. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento stesso.
4. L'Amministrazione comunale assicura con le proprie strutture l'assistenza tecnica ed amministrativa alla Circoscrizione unica affinché possa esprimere compiutamente il proprio parere.

*Articolo 55*

*Funzioni delegate*

1. La materia delle funzioni delegate è disciplinata dal regolamento sul funzionamento della Circoscrizione unica.

*Articolo 56*

*Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate*

1. La Circoscrizione dispone, per l'esercizio delle funzioni delegate, di stanziamenti di bilancio, definiti in appositi capitoli di Peg.
2. Il Consiglio circoscrizionale predispone e approva una proposta a valenza annuale e pluriennale nella quale indica le necessità e le priorità emerse dal confronto con la popolazione residente, secondo i tempi e le modalità previste nel regolamento sul funzionamento della circoscrizione unica.

*Articolo 57*

*La rimessione delle deliberazioni agli organi del Comune*

1. La rimessione delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale agli organi del Comune è disciplinata dal regolamento sul funzionamento della Circoscrizione unica.

*Articolo 58*

*Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti*

1. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale e gli atti in esse richiamati sono allegati alle deliberazioni di presa d'atto da parte della Giunta.

CAPO III  
IL PRESIDENTE

*Articolo 59*

*Durata in carica del Presidente*

1. Il Presidente entra in carica dopo la proclamazione dei risultati elettorali.
2. Il regolamento sul funzionamento della Circoscrizione unica ed il regolamento elettorale dettano norme sulle cause di cessazione e di decadenza dalla carica qualora non previste dalla legge.

*Articolo 60*

*Attribuzioni del Presidente*

1. Le attribuzioni del Presidente sono individuate dal regolamento sul funzionamento della Circoscrizione unica.

TITOLO IV  
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  
ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

CAPO I  
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

*Articolo 61*

*Principi generali*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e si svolge, attraverso i procedimenti più idonei e conformi all'ordinamento, in termini di economicità ed efficacia secondo i principi della correttezza, dell'imparzialità, della pubblicità e della trasparenza e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

*Articolo 62*

*Doverosità dell'azione amministrativa*

1. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti i procedimenti si concludono con atto scritto e motivato emanato dall'organo competente entro i termini prescritti.

*Articolo 63*

*Semplificazione dei procedimenti*

1. I procedimenti non possono essere aggravati con la richiesta di atti, documenti e requisiti rispetto a quelli previsti dalla legge e dai regolamenti.

*Articolo 64*

*Corretto procedimento*

1. L'attività amministrativa degli organi e degli uffici é ispirata ai principi del corretto procedimento, in base al quale l'emanazione degli atti é subordinata alla preventiva istruttoria ed all'acquisizione dei pareri prescritti, mentre l'esecuzione può aver luogo soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione, comunicazione, notifica o esecutività se richieste dalla legge e dai regolamenti.

*Articolo 65*

*I pareri*

1. L'attività consultiva costituisce un apporto collaborativo necessario per il perseguimento dei fini del Comune.
2. In tutti gli atti debbono essere riportati i pareri richiesti o formulati, con i motivi che hanno determinato il loro mancato accoglimento.
3. La legge ed i regolamenti disciplinano i casi nei quali si può prescindere dal parere qualora siano trascorsi i termini prescritti.

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

*Articolo 66*

*Principi*

1. Nell'ambito dei principi di legge e dello Statuto il Comune promuove la consultazione della popolazione e disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, secondo le norme del regolamento.

*Articolo 67*

*Istruttoria pubblica*

1. La Giunta può disporre che l'adozione di determinati atti che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio sia preceduta da istruttoria pubblica, da svolgersi secondo le norme del regolamento.

*Articolo 68*

*Gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti*

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, il comune, al fine di migliorare la qualità dei processi gestiti e dei servizi erogati, può, mediante apposite disposizioni regolamentari, dettare una disciplina per la gestione di reclami, segnalazioni e suggerimenti e delle relative modalità e procedure.

CAPO III

I DIRITTI D'INIZIATIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

*Articolo 69*

*Aventi diritto*

1. I diritti di partecipazione di cui agli articoli seguenti sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a tutti i cittadini.

*Articolo 70*

*Diritti d'accesso*

1. Il Comune garantisce l'esercizio delle diverse tipologie di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in suo possesso, previste dalle vigenti disposizioni di legge.

*Articolo 71*

*L'azione popolare*

1. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione popolare intrapresa dall'elettore ai sensi di legge, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. Ove deliberi di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, ne dà avviso agli interessati. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

*Articolo 72*

*Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte*

1. I cittadini, allo scopo di concorrere alla promozione di interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono presentare all'amministrazione:

- a) istanze ed interrogazioni dirette a rimuovere inconvenienti nell'attività amministrativa e nella gestione dei servizi o a esporre comuni necessità;
- b) petizioni dirette a manifestare opinioni, voti o denunce;
- c) proposte di decisioni o di risoluzioni o di adozione di altri atti amministrativi.

2. Le istanze, le interrogazioni, le petizioni e le proposte non sono ammissibili se volte alla tutela di interessi particolari o personali.

3. Le interrogazioni e le proposte indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1, debbono essere sottoscritte da un numero adeguato di presentatori fissato nel regolamento.

4. Le garanzie di una tempestiva istruttoria e le modalità dell'assunzione delle decisioni definitive da comunicarsi ai presentatori sono disciplinate dal regolamento.

*Articolo 73*

*Le associazioni*

1. Per valorizzare le libere forme associative, secondo principi di libertà, autonomia e parità di trattamento, il Comune garantisce la partecipazione e richiede la consultazione alle associazioni formalmente riconosciute secondo le modalità del regolamento, che siano rappresentative di interessi generali o diffusi, e perseguano senza fini di lucro scopi umanitari, scientifici, culturali, di religione, di promozione sociale e civile della popolazione, di tutela di particolari categorie di cittadini, di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale, storico ed artistico e del patrimonio linguistico del territorio.

2. Il formale riconoscimento, efficace ai soli fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione sanciti dallo Statuto, costituisce titolo per fruire delle agevolazioni e delle garanzie previste negli articoli seguenti ed è disposto a condizione che l'associazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dimostri quello della rappresentatività internazionale, nazionale o locale con adeguata consistenza di associati, il cui numero minimo è determinato dal regolamento in relazione al tipo di attività svolta ed assicuri mediante il proprio Statuto la partecipazione democratica dei soci e degli aderenti alla vita sociale ed alla formazione dei propri organi.

*Articolo 74*

*Le consulte*

1. Le associazioni di cui al precedente articolo possono costituire delle consulte per attività omogenee, al fine di concorrere unitariamente alla fase di impostazione degli atti degli organi del Comune.

2. Le consulte rappresentano le associazioni ad esse aderenti.

3. Il Consiglio comunale disciplina le consulte di settore, al fine di assicurare l'esercizio delle loro funzioni.

*Articolo 75*

*L'attività di partecipazione delle associazioni e delle consulte*

1. Le associazioni e le consulte possono formulare proposte nella fase di impostazione degli atti di programmazione economica, finanziaria ed urbanistica e di quelli normativi generali. Esse esprimono inoltre pareri loro richiesti dagli organi del Comune durante l'istruttoria di atti e di progetti d'iniziativa pubblica o privata che incidono in misura rilevante sul tessuto economico ed urbanistico della città o su interessi diffusi e sulle condizioni dei cittadini.

2. Il Comune, nell'ambito della disponibilità del proprio patrimonio, può concedere, nelle forme previste con apposito regolamento, proprie strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative delle associazioni, in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e del diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche.

3. Il Comune può affidare alle associazioni che dimostrino attitudine e capacità operativa la gestione di progetti culturali e di impianti di rilevanza sociale, attraverso apposite convenzioni.

4. Qualora sia stata indetta l'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 67 non é obbligatoria, per gli atti che ne formano oggetto, la consultazione di cui al presente articolo.

*Articolo 76*

*L'attività di partecipazione degli enti*

1. Gli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria sono consultati anche in seduta congiunta per il necessario apporto collaborativo nell'attività di programmazione e per l'esame di argomenti relativi allo sviluppo sociale, urbanistico, economico e culturale della città.

2. Il Comune richiede agli enti ed uffici pubblici la partecipazione allo studio ed all'esecuzione di piani e progetti di rilevante interesse.

*Articolo 77*

*Il volontariato*

1. Per favorire lo sviluppo delle attività di volontariato definite dalla legge e dal regolamento il Comune assicura agli organismi costituiti ed operanti secondo principi di autonomia e per fini di solidarietà il proprio sostegno anche finanziario.

*Articolo 78*

*Forum sociali di quartiere*

1. Al fine di incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale dei cittadini, possono costituirsi, in conformità alle previsioni dell'articolo 23 comma 2 della legge regionale n. 2 del 4.2.2016, senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie, i "Forum sociali di quartiere" quali organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale.

2. Le modalità di attuazione dei Forum sono stabilite con apposito regolamento comunale.

*Articolo 79*

*Bilancio sociale e di genere*

1. Il Comune concretizza la promozione di iniziative tese alla conoscenza e alla comprensione dell'attività politico – amministrativa dell'ente anche tramite l'istituto del bilancio sociale e di genere, quale strumento informativo semplificato di rendicontazione sociale e di verifica degli obiettivi di bilancio.

*Articolo 80*

*Commissione per la pari opportunità*

1. E' istituita una commissione per la pari opportunità, con il compito di promuovere le azioni positive atte a favorire nella società le condizioni di un'effettiva parità fra i cittadini di sesso diverso.

CAPO IV  
IL REFERENDUM

*Articolo 81*

*Requisiti*

1. Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza comunale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. L'iniziativa del referendum può essere direttamente assunta dalla Giunta o dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati.
3. Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza circoscrizionale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione; il numero di sottoscrittori non può essere in ogni caso inferiore a 250.

*Articolo 82*

*Materie escluse*

1. Non é ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie:
  - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi quant'altro in genere riguardi persone;
  - b) attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o regionali;
  - c) applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.
2. Non é ammesso referendum su atti che abbiano fatto sorgere diritti ed interessi nonché su materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
3. Non é ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

*Articolo 83*

*Comitato promotore*

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il Comune può modificare gli atti sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

*Articolo 84*

*Giudizio di ammissibilità*

1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori, contenente il testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità dell'ufficio del referendum, presieduto dal Segretario generale. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti qualora l'ufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla proposta.
2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare controdeduzioni e proporre



un testo modificato del quesito referendario. L'ufficio del referendum assume la decisione definitiva entro i successivi dieci giorni.

3. La verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni e dei requisiti degli elettori é demandata all'ufficio comunale competente, ai cui lavori può presenziare un rappresentante del comitato promotore.

#### *Articolo 85*

##### *Indizione del referendum*

1. Il referendum é indetto con provvedimento del Sindaco su deliberazione della Giunta, con la quale é approvato il testo dei quesiti da sottoporre agli elettori, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni attinenti al giudizio di ammissibilità di cui all'articolo precedente.

2. La Giunta, con proprio provvedimento, prende altresì atto del giudizio di inammissibilità del referendum.

#### *Articolo 86*

##### *Svolgimento del referendum*

1. Il referendum ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

#### *Articolo 87*

##### *Efficacia del referendum*

1. Per la validità del referendum é necessaria la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto; la proposta si intende accolta qualora a favore di essa si sia pronunciata la maggioranza dei votanti.

2. Il risultato del referendum é proclamato e reso noto dal Sindaco. Entro i successivi quarantacinque giorni il Consiglio comunale, valutati i risultati della consultazione, adotta gli atti di indirizzo conseguenti. La mancata adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata e assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

#### *Articolo 88*

##### *Rinvio al regolamento*

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, la composizione ed i compiti dell'ufficio del referendum, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono avere composizione più ampia delle circoscrizioni stabilite per le elezioni amministrative, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto ed in genere gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della consultazione.

TITOLO V  
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPO I  
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*Articolo 89*

*Norme generali*

1. La realizzazione dei fini sociali e dello sviluppo economico e civile della comunità é perseguita attraverso gli atti di programmazione e la gestione diretta e indiretta dei servizi pubblici, le cui modalità di esercizio debbono uniformarsi a principi di pubblicità, partecipazione, efficienza ed economicità allo scopo di garantire la tutela degli utenti.

2. Il Comune svolge l'attività di programmazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse economiche del territorio; partecipa alla elaborazione della programmazione regionale e provinciale nel rispetto dei principi della legge; promuove, anche attraverso la forma delle convenzioni e dei consorzi, intese con soggetti pubblici e privati volte alla gestione di servizi ed alla realizzazione di interventi che interessano la popolazione precipuamente nei settori delle infrastrutture pubbliche e dei servizi; emana direttive ai soggetti pubblici e privati che esercitano attività e funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio; coordina, nell'ambito delle sue attribuzioni, l'erogazione dei servizi resi dai predetti soggetti per armonizzarli con quelli propri del Comune e con le esigenze della comunità.

3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione pluriennale, adegua la propria struttura direttiva ed operativa, sviluppa le funzioni che consentono il congruo esercizio della programmazione e, in particolare, costituisce nel proprio ambito un adeguato organismo di studi e ricerche ovvero partecipa attivamente ad iniziative che rendano possibile la produzione e la fruizione di studi e ricerche. Riconosce nella propria antica Università l'istituzione capace di attivare gli inderogabili processi di creazione e diffusione del sapere sulla propria comunità e al di là del suo stesso territorio e quindi un ruolo di fondamentale rilievo nella determinazione degli obiettivi generali dello sviluppo economico, sociale e territoriale: si impegna, pertanto, a favorirne sempre la massima valorizzazione.

*Articolo 90*

*Il piano dei servizi pubblici*

1. Il Consiglio può approvare il piano dei servizi pubblici gestiti dal Comune, comprendente quelli che lo stesso assume come propri in quanto non attribuiti dalla legge statale o regionale ad altri soggetti.

2. Il piano indica l'oggetto, le dimensioni, le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, sulla base di adeguate motivazioni e previa valutazione comparativa dei costi, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione e l'istituzione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e di gestione.

3. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da uno studio di fattibilità e da un piano tecnico finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.

#### *Articolo 91*

##### *La gestione dei servizi aventi rilevanza economica*

1. L'erogazione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica avviene con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. I rapporti tra il Comune e le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

3. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio. Può conferirne la proprietà a società a capitale interamente pubblico la quale è incedibile. La società pone le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori del servizio.

4. Il Comune può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici del servizio. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

5. Ai fini di un incremento delle capacità occupazionali, produttive, agricole, commerciali, turistiche e di spettacolo e per realizzare migliori condizioni di vita della popolazione col recupero del patrimonio immobiliare e la sistemazione urbanistica a livello urbano e di borgate può essere promossa la costituzione o la partecipazione a società di capitali. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione di dette società debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza tecnico professionale nel particolare settore di attività della società.

6. Il Comune partecipa a quelle società, associazioni e fondazioni i cui statuti prevedano espressamente forme di controllo del Comune stesso in relazione alle modalità di erogazione dei servizi ed alla loro qualità.

#### *Articolo 92*

##### *La gestione dei servizi privi di rilevanza economica*

1. L'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad un affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

*Articolo 93*

*Società di capitali*

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali.
2. Il Comune per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 91 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. La scelta dei soci privati e l'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato avviene con procedure di evidenza pubblica.
3. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci.

*Articolo 94*

*Le aziende speciali e le istituzioni*

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni è nominato dal Consiglio comunale; i suoi componenti rimangono in carica in corrispondenza del mandato consiliare e possono essere riconfermati entro i limiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Lo scioglimento del Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza del Consiglio d'amministrazione.
2. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione delle aziende speciali è fissato nello Statuto aziendale entro i limiti minimo e massimo determinato dalla legge.
3. Il Consiglio d'amministrazione delle istituzioni è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente.
4. Nello Statuto dell'azienda e nel regolamento dell'istituzione sono indicate le modalità per assicurare la presenza delle minoranze nel Consiglio d'amministrazione.
5. La nomina del Presidente avviene con votazione separata prima di quella degli altri componenti il Consiglio d'amministrazione ed a maggioranza assoluta dei voti.
6. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale e di una specifica competenza tecnica, amministrativa e giuridica per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono essere eletti alle cariche predette i Consiglieri comunali e circoscrizionali, i dipendenti del Comune e delle aziende ed istituzioni da questo dipendenti nonché i componenti ed i dipendenti degli organi di controllo.
7. Il Presidente, i singoli componenti o l'intero Consiglio d'amministrazione delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione motivata del Consiglio comunale, in caso di reiterate violazioni di legge, dello Statuto o del regolamento

o di manifesta inerzia tale da pregiudicare il regolare funzionamento dell'azienda o dell'istituzione.

8. Alle sostituzioni dei singoli componenti ed alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione provvede il Consiglio comunale entro i termini di legge. Il nuovo Consiglio d'amministrazione rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio comunale che lo ha eletto.

9. Nell'ambito della legge e secondo le modalità determinate dallo Statuto aziendale il Consiglio comunale può procedere alla cessione ad imprese private di servizi gestiti mediante azienda speciale o alla messa in stato di liquidazione dell'azienda. Le istituzioni cui é affidata la gestione di servizi in ambito temporale limitato possono essere soppresse prima del termine con deliberazione del Consiglio quando sia stato raggiunto il fine per il quale sono state istituite.

10. Negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio della pari opportunità.

#### *Articolo 95*

##### *Il direttore dell'azienda e dell'istituzione*

1. Le attribuzioni, la nomina, lo stato giuridico e le cause di cessazione dall'incarico del direttore dell'azienda sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto aziendale.

2. La nomina, le attribuzioni e le cause di cessazione dall'incarico del direttore dell'istituzione sono disciplinate dal regolamento.

#### *Articolo 96*

##### *Norme particolari per le aziende speciali*

1. Lo Statuto ed i regolamenti dell'azienda speciale ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento, uniformandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, secondo principi di unitarietà con l'indirizzo generale e le finalità determinate dal Comune e di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e quelli di gestione, che spettano al direttore e ai dirigenti.

2. Lo Statuto dell'azienda, proposto dalla Giunta, é approvato dal Consiglio comunale. Le modifiche statutarie, da approvarsi con le stesse modalità, possono essere proposte anche dal Consiglio d'amministrazione.

3. La legge, lo statuto aziendale e i regolamenti determinano gli atti fondamentali del Consiglio d'amministrazione sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

#### *Articolo 97*

##### *Norme particolari per le istituzioni*

1. Le attribuzioni e l'organizzazione delle istituzioni sono determinate, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, con la deliberazione istitutiva ed il regolamento approvati dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio d'amministrazione delibera:

a) sull'approvazione del bilancio di previsione;

- b) sull'approvazione del conto consuntivo;
  - c) sulla nomina del direttore dell'istituzione;
  - d) sulle opere, sulle spese, sui contratti e su quant'altro occorra per il funzionamento dell'istituzione.
3. Il Presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, cura i rapporti col Comune, compie in genere tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio d'amministrazione e del direttore.
4. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono trasmesse al Comune, nei termini fissati dal regolamento, per la presa d'atto da parte della Giunta; la loro esecuzione non può aver luogo prima dell'avvenuta esecutività delle deliberazioni con le quali la Giunta ne ha preso atto.
5. Il bilancio delle istituzioni deve essere accompagnato da una relazione programmatica che indica gli obiettivi e le finalità della futura gestione; esso è approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio del Comune.
6. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, determina annualmente e possibilmente in sede di approvazione del bilancio, gli indirizzi dell'attività dell'istituzione, in relazione alle disponibilità finanziarie e sulla base di motivati criteri di priorità.

## CAPO II LE FORME ASSOCIATIVE

### *Articolo 98*

#### *Rete metropolitana*

1. Il Comune di Sassari, per una migliore organizzazione dei servizi e delle funzioni e per la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, può costituire, con altri comuni, contermini e non, una rete metropolitana, ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinata dalla legge regionale n. 2 del 4.2.2016 e s.m.i.

### *Articolo 99*

#### *Le convenzioni e la costituzione di consorzi*

1. Le convenzioni facoltative preordinate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, debbono prevedere le modalità del coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione nonché quelle della periodica verifica e della pubblica informazione dei risultati. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni con personale distaccato dagli enti partecipanti.
2. Le convenzioni e gli statuti dei consorzi per la gestione associata di più servizi debbono ispirarsi ai principi della economicità della gestione, della pubblicità e della partecipazione.

*Articolo 100*

*Gli accordi di programma*

1. Il Comune promuove e partecipa ad accordi di programma con altri enti pubblici per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata tra enti.
2. La stipula a cura del Sindaco degli accordi di programma che comportano variazione degli strumenti urbanistici deve essere preceduta dall'assenso del Consiglio. In ogni caso il Sindaco, per facilitare il raggiungimento degli accordi nell'interesse generale, uniforma il proprio operato ai principi della partecipazione popolare e del corretto procedimento.
3. Il Sindaco dà preventiva informazione alla Conferenza dei capi gruppo in merito alla promozione di accordi di programma che disciplinano materie diverse da quelle indicate al comma precedente.

CAPO III

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Articolo 101*

*Principi*

1. La programmazione dell'attività finanziaria del Comune è correlata alle risorse che risultano acquisibili per realizzarla.

*Articolo 102*

*Il bilancio*

1. Il bilancio di previsione è approvato entro i termini di legge dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.

*Articolo 103*

*L'utilizzo delle risorse*

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso dei trasferimenti dello Stato e della Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.  
1 bis. L'attività impositiva ed i rapporti tra amministrazione e contribuente sono disciplinati e improntati ai principi di chiarezza, trasparenza, collaborazione e buona fede ai sensi della legge 27.7.2000, n. 212.  
1 ter. Il Comune assume idonee iniziative, anche in forma elettronica, volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari, circolari e risoluzioni da esso emanate in materia tributaria. Gli uffici comunali devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

1 quater. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici comunali ovvero qualora la violazione abbia carattere meramente formale senza alcun debito di imposta.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste dall'ordinamento al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento.

3. L'esecuzione di opere o di interventi ovvero l'istituzione e la gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie anche periodiche, corrisposte dai cittadini o dagli utenti.

4. Le risorse acquisite mediante il ricorso al credito e l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità indicate negli atti di programmazione.

#### *Articolo 104*

##### *La gestione del patrimonio*

1. L'attività di gestione del patrimonio comunale è esercitata dagli uffici secondo le disposizioni di legge, dei regolamenti e degli atti di programmazione dell'ente.

2. Il Comune definisce gli indirizzi idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni immobili patrimoniali disponibili, secondo le vigenti disposizioni di legge, e definisce anche con apposito regolamento criteri e parametri per l'affidamento degli stessi in locazione, affitto, comodato, a soggetti in possesso di idonei requisiti e che offrono garanzie di affidabilità.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavo, ad esigenze straordinarie, secondo le previsioni degli strumenti di pianificazione dell'ente e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali.

#### CAPO IV

#### CONTROLLI INTERNI E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

#### *Articolo 105*

##### *Collegio dei revisori*

1. L'organo di revisione svolge attività di collaborazione con il Consiglio comunale oltre che le funzioni attribuitegli dalle norme sulla contabilità.

2. Il Collegio dei revisori assume la figura di organo dell'ente, con tutte le prerogative conseguenti in ordine all'accesso agli uffici ed alla richiesta di collaborazione ai responsabili dei servizi, per l'esercizio dei compiti di controllo amministrativo, di vigilanza sulla regolarità economica e finanziaria della gestione, di consulenza e di referto.

3. Il Collegio dei revisori può essere sentito dagli organi del Comune ad iniziativa degli stessi o su sua richiesta.



4. Il Consiglio comunale anche in base ad esigenze contingenti può prevedere ampliamenti delle competenze riservate ai revisori.

*Articolo 106*

*I controlli interni*

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dagli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2 D. Lgs. 30.7.1999, n. 286 e s.m.i.
2. Il Comune istituisce, inoltre, metodologie volte a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
3. La disciplina del sistema delle differenti tipologie di controllo è definita con specifiche disposizioni regolamentari.

TITOLO VI

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I

L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 107*

*Principi e criteri direttivi*

1. Tutta l'attività di gestione del Comune è attribuita in via esclusiva al Direttore generale se nominato e ai Dirigenti.
2. L'organizzazione della struttura è funzionale a garantire flessibilità e costante corrispondenza ai programmi ed alle strategie dell'Ente.
3. La dotazione organica è determinata tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale, in coerenza con la programmazione strategica e finanziaria, al fine di accrescere l'efficienza e razionalizzare il costo del lavoro.
4. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde delle attività di gestione e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

*Articolo 108*

*Il Direttore generale*

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, un Direttore generale avente i requisiti per la nomina a dirigente il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore generale:

- sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi e le proposte del piano esecutivo di gestione.

3. La durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale.

4. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

## CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

### *Articolo 109*

#### *Ruolo e funzioni*

1. Il Comune ha un Segretario generale iscritto all'albo nazionale.
2. La nomina del Segretario è effettuata dal Sindaco tra gli iscritti all'albo per il periodo di durata del suo mandato.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
4. Ove non sia nominato il Direttore generale il Segretario sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
5. I rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale, se nominato, sono disciplinati attribuendo al primo la funzione di garantire la legittimità dell'azione amministrativa, al secondo la responsabilità di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

### *Articolo 110*

#### *Il Vice Segretario*

1. Il Vice Segretario generale svolge funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo secondo le norme del regolamento o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## CAPO III I DIRIGENTI

### *Articolo 111*

#### *Funzioni*

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, in relazione agli obiettivi indicati nel suo programma amministrativo, secondo criteri di competenza professionale, valutati i risultati raggiunti e le attitudini manifestate.

2. L'esercizio della funzione direzionale è connesso all'assunzione di responsabilità gestionali all'interno dell'organizzazione ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti con gli atti adottati dagli organi politici.
4. L'esercizio dei poteri gestionali da parte dei dirigenti può essere derogato solo ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. I dirigenti possono delegare al personale con incarico di posizione organizzativa atti e compiti di loro competenza.

#### *Articolo 112*

##### *Direzione dell'organizzazione*

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.
2. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, possono essere temporaneamente associati, con provvedimento della Giunta, in aree di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. Il regolamento disciplina le modalità del conferimento degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare, nonché i criteri di valutazione dei risultati conseguiti in relazione al conferimento dell'incarico.

#### *Articolo 113*

##### *Doveri della dirigenza*

1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi negoziati, accertato dal nucleo di valutazione e dipendente da responsabilità dirigenziale, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.
2. Nel caso di gravi inosservanze delle direttive o di specifica responsabilità per i risultati negativi il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi per un periodo non inferiore a due anni.
3. Nei casi di maggiore gravità l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.

#### *Articolo 114*

##### *Conferenza dei dirigenti*

1. È istituita la Conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale e composta da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La Conferenza ha funzioni consultive, organizzative, istruttorie ed attuative ed in particolare, nel rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo, al Segretario generale, al Direttore generale se nominato ed ai dirigenti, coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e l'utilizzo del personale ed

delle strutture in modo da realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

2. Qualora sia stato nominato il Direttore generale la Conferenza dei dirigenti è convocata e presieduta dallo stesso.

## TITOLO VII NORME FINALI

### CAPO I INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

#### *Articolo 115*

##### *Interpretazione dello Statuto*

1. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione delle norme statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio comunale. La relativa deliberazione è adottata con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello statuto.

#### *Articolo 116*

##### *Revisione dello Statuto*

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, al Consiglio circoscrizionale e, attraverso il referendum, ai cittadini.

2. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione il Consiglio comunale, sempre che la proposta non sia stata sottoposta a referendum consultivo, promuove adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

#### *Articolo 117*

##### *Elettorato attivo e passivo per gli stranieri residenti nel territorio comunale*

1. I cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno e che risiedono da almeno due anni, continuativi, nel territorio comunale possono essere iscritti, su loro richiesta e secondo modalità e tempi stabiliti dall'amministrazione, nelle liste dell'elettorato attivo e passivo per le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale e del Consiglio comunale.

2. L'applicazione del precedente comma, in tutto o in parte, è rinviata e condizionata all'emanazione di una specifica norma da parte degli organi legislativamente individuati per emanarla.